SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 4 dicembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della sanità:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 212

CAMERA DEI DEPUTATI

Bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici per l'anno 1995 e annesse relazioni. Rapporti del comitato tecnico di controllo (art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659).

99A9407

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Albaredo d'Adige.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Albaredo d'Adige (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Albaredo d'Adige (Verona) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Arnaldo Anselmi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Albaredo d'Adige (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 5 ottobre 1999, da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Verona, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1209/99.13.12/Gab. del 7 ottobre 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Albaredo d'Adige (Verona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Arnaldo Anselmi.

Roma, 8 novembre 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A10246

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Burgos.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Burgos (Sassari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 9 giugno 1996, è composto dal sindaco e da nove membri anziché dodici assegnati dalla legge;

Considerato che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per l'impossibilità del consiglio comunale di procedere alla surroga dei quattro componenti che hanno rassegnato, in tempi diversi, le proprie dimissioni;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2-*bis*), della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Burgos (Sassari) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Pietro Luigi Farci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Burgos (Sassari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 9 giugno 1996, risulta composto dal sindaco e da nove conisiglieri, anziché dodici assegnati dalla legge, per la partecipazione di una sola lista alle predette consultazioni.

In date 19 e 25 maggio 1998 e, da ultimo, in data 4 ottobre 1999, complessivamente quattro componenti del corpo consiliare hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica.

Poiché il consiglio comunale non può procedere ad alcuna surroga per esaurimento dell'unica lista presente, si è determinata l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Sassari, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2-*bis*), della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2115/1.25.3/1° Sett. del 7 ottobre 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Burgos (Sassari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Pietro Luigi Farci.

Roma, 8 novembre 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A10247

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Bonifati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Bonifati (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bonifati (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Carolina Ippolito è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bonifati (Cosenza), rinnovate nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 5 ottobre 1999, da undici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Cosenza, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4112/13.3/Gab. del 6 ottobre 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bonifati (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Maria Carolina Ippolito.

Roma, 8 novembre 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A10248

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1999.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Isola del Liri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 3 agosto 1999, con il quale, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), delle legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Isola del Liri (Frosinone) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Vincenzo Madonna;

Considerato che il dott. Vincenzo Madonna non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Francesco Vetrano è nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Isola del Liri (Frosinone) in sostituzione del dott. Vincenzo Madonna, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

99A10249

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 15 novembre 1999.

Proroga dello stato di necessità al rimpatrio dalla Repubblica democratica del Congo (ex Zaire) dei cittadini italiani ivi residenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI CIVILI DEL MINISTERO DELL'INTERNO
ED
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale del 27 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 14 dicembre 1991, con cui è stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio dalla Repubblica democratica del Congo a partire dal 24 settembre 1991;

Visti i decreti ministeriali 17 settembre 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 15 ottobre 1993), 6 ottobre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 17 ottobre 1995) e 12 settembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 29 settembre 1997) con i quali è stato prorogato lo stato di necessità al rimpatrio dal medesimo territorio;

Ritenuto che, a seguito del persistere della situazione di pericolosità ed instabilità nella Repubblica democratica del Congo, permangono sul territorio di detto Paese le circostanze di carattere eccezionale che hanno costretto i cittadini italiani ivi residenti a rimpatriare, a partire dalla data dei 24 settembre 1991;

Considerate le segnalazioni a tal riguardo pervenute dall'ambasciata d'Italia in Kinshasa;

Visto l'art. 2, commi 4 e 7, della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 3 e 16;

Ritenuto che tale stato di necessità va dichiarato anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;

Decreta:

È prorogato lo stato di necessità al rimpatrio dalla Repubblica democratica del Congo dei cittadini italiani ivi residenti, a decorrere dal 25 settembre 1999.

Roma, 15 novembre 1999

Il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali
FERRARIN

Il direttore generale dei servizi civili
DEL MESE

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

99A10458

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 novembre 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di terapista della riabilitazione.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Fysiotherapeut» conseguito in Olanda dalla sig.ra Wijsman Everdine Deborah, cittadina italiana;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del suddetto decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo di studio «Fysiotherapeut» conseguito a Utrecht (Olanda), in data 17 dicembre 1982 dalla sig.ra Wijsman Everdine Deborah, nata a Utrecht (Olanda) il 5 agosto 1955, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione», ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1999

Il direttore: D'ARI

99A10262

DECRETO 29 novembre 1999.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Merluzzina».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto direttoriale n. 805/S.44/97.M.254/D38 del 18 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 56 del 9 marzo 1998, con il quale questa amministrazione ha sospeso l'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali, tra cui quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto, su richiesta della ditta R.P. Scherer S.p.a., titolare delle suddette specialità medicinali;

Visto il provvedimento n. NOT/98/2412 del 4 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1999, foglio delle inserzioni, con il quale questa amministrazione ha autorizzato allo ditta R.P. Scherer S.p.a., titolare della relativa autorizzazione all'immissione in commercio, le modifiche di produzione per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta R.P. Scherer S.p.a., titolare della specialità medicinale, dichiara la riattivazione della produzione e commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Ritenuto che sussistano le condizioni per la riammissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto in conformità alle modifiche autorizzate con il sopracitato provvedimento;

Decreta:

È revocato con decorrenza immediata, il decreto direttoriale n. 805/S.44/97.M.254/D38 del 18 febbraio 1998 limitatamente alla sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta R.P. Scherer S.p.a.

Specialità medicinale MERLUZZINA.

Confezioni:

«4000 U.I. + 200 U.I. capsule molli» astuccio 25 capsule, A.I.C. n. 014115012;

«4000 U.I. + 200 U.I. capsule molli» astuccio 50 capsule, A.I.C. n. 014115024;

«4000 U.I. + 200 U.I. capsule molli» astuccio 100 capsule, A.I.C. n. 014115036.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 29 novembre 1999

Il dirigente: GUARINO

99A10408

DECRETO 29 novembre 1999.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Visumidriatic».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto direttoriale n. 805/S.44/97.M.221/D115 del 17 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 22 dicembre 1998, con il quale questa amministrazione ha sospeso, su richiesta della ditta Pharmec S.r.l., ora Visufarma S.r.l., titolare della specialità medicinale, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Visufarma S.r.l., titolare della specialità medicinale, dichiara la riattivazione della produzione e commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Ritenuto che sussistano le condizioni per la riammissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

È revocato con decorrenza immediata, il decreto direttoriale n. 805/S.44/97.M.221/D115 del 17 dicembre 1998 relativo alla sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Visufarma S.r.l.

Specialità medicinale VISUMIDRIATIC.

Confezione: flac. collirio 10 ml 1%, A.I.C. n. 018002030.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 29 novembre 1999

Il dirigente: GUARINO

99A10409

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 novembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Civitavecchia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la nota prot. n. 9963 del 19 ottobre 1999, con la quale l'ufficio del registro di Civitavecchia ha chiesto il riconoscimento dell'irregolare funzionamento dell'ufficio a decorrere dal 20 ottobre 1999, sino alla data di attivazione dell'ufficio delle entrate di Civitavecchia, in considerazione dei lavori connessi con il trasferimento degli atti e delle attrezzature nella sede dell'istituendo ufficio;

Vista la nota prot. n. 153542 del 25 novembre 1999, con la quale il servizio ispettivo di questa direzione regionale, riconosciuta l'eccezionalità dell'evento, esprime parere favorevole al riguardo;

Considerato che l'ufficio delle entrate di Civitavecchia è stato attivato a decorrere dal 22 ottobre 1999;

Decreta:

È accertato il mancato e irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Civitavecchia dal 20 al 21 ottobre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il direttore regionale: DI IORIO

99A10452

DECRETO 30 novembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Civitavecchia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la nota prot. 3836 del 18 ottobre 1999, con la quale l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Civitavecchia ha chiesto il riconoscimento dell'irregolare funzionamento dell'ufficio a decorrere dal 18 ottobre 1999, sino alla data di attivazione dell'ufficio delle entrate di Civitavecchia, in considerazione dei lavori connessi con il trasferimento degli atti e delle attrezzature nella sede dell'istituendo Ufficio;

Visto il rapporto n. 360 del 25 novembre 1999, con il quale l'Ispettore incaricato a svolgere le opportune indagini, riconosciuta l'eccezionalità dell'evento, esprime parere favorevole al riguardo;

Considerato che l'ufficio delle entrate di Civitavecchia è stato attivato a decorrere dal 22 ottobre 1999;

Decreta:

È accertato il mancato e irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Civitavecchia dal 18 al 21 ottobre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il direttore regionale: DI IORIO

99A10481

DECRETO 1° dicembre 1999.

Attivazione degli uffici delle entrate di Ivrea, Isernia, Fossano, Città di Castello e Gualdo Tadino.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i quali si è proceduto all'individuazione degli uffici delle entrate e delle relative circoscrizioni territoriali nonché all'enucleazione delle funzioni degli uffici stessi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1997, con il quale sono stati determinati il numero, la circoscrizione territoriale e i compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di uffici dirigenziali generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto direttoriale 13 maggio 1999, con il quale è stata disposta l'istituzione dell'ufficio delle entrate di Gualdo Tadino e della sezione staccata di Gubbio;

Visto il decreto direttoriale 21 giugno 1999 con il quale, al fine di agevolare lo smaltimento dell'arretrato relativo al controllo formale delle dichiarazioni IVA, si è stabilito di mantenere tale attività presso gli uffici IVA ancora operanti e di trasferirla, una volta soppressi i predetti uffici, esclusivamente agli uffici delle entrate dei capoluoghi provinciali, consentono così agli altri uffici delle entrate di nuova attivazione di dedicarsi all'esecuzione dei controlli sostanziali;

Ritenuto di procedere all'attivazione degli uffici delle entrate di Ivrea, Isernia, Fossano, Città di Castello e Gualdo Tadino;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle regioni Molise, Piemonte e Umbria sono attivati gli uffici delle entrate e le sezioni staccate specificati nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.

2. A decorrere dalla data di avvio degli uffici delle entrate di cui al comma 1, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Torino e Cuneo, nonché le locali sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate, esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici delle entrate attivati.

3. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto citati al comma 2, nonché l'ufficio delle entrate di Perugia, provvedono, per le annualità fino al 1996, al controllo formale delle dichiarazioni IVA e ai conseguenti adempimenti anche per i contribuenti domiciliati nelle circoscrizioni facenti capo agli uffici delle entrate di Ivrea, Fossano, Città di Castello e Gualdo Tadino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1999

Il direttore generale: ROMANO

TABELLA

REGIONE	PROVINCIA	UFFICI ATTIVATI	UFFICI SOPPRESSI	DATE DI ATTIVAZIONE DEI NUOVI UFFICI E DI SOPPRESSIONE DEGLI UFFICI PREESISTENTI
PIEMONTE	Torino	ufficio delle entrate di **Ivrea**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Ivrea	3 dicembre 1999
	Cuneo	ufficio delle entrate di **Fossano**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Fossano	7 dicembre 1999
MOLISE	Isemia	ufficio delle entrate di **Isernia**	Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, sezione staccata della Direzione regionale delle entrate, ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Isemia	7 dicembre 1999
UMBRIA	Perugia	ufficio delle entrate di **Città di Castello**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Città di Castello nonché sezione staccata della Direzione regionale delle entrate ed ufficio IVA di Perugia	10 dicembre 1999
		ufficio delle entrate di **Gualdo Tadino** e sezione staccata di Gubbio	Uffici distrettuali delle imposte dirette di Gualdo Tadino e Gubbio ed ufficio del registro di Gualdo Tadino	10 dicembre 1999

99A10449

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 novembre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Treviso e Verona.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 28 luglio 1999 al 10 agosto 1999 nelle province di Treviso e Verona;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Treviso: grandinate dell'8 agosto 1999, del 10 agosto 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Borso del Grappa, Cornuda, Crocetta del Montello, Maser;

Verona: grandinate del 28 luglio 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Terrazzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A10267

DECRETO 18 novembre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Perugia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Umbria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 29 agosto 1999 nella provincia di Perugia;

tromba d'aria 29 agosto 1999 nella provincia di Perugia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Perugia:

grandinate del 29 agosto 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Panicale, Spoleto;

tromba d'aria del 29 agosto 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Spoleto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A10269

DECRETO 18 novembre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Trento.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della provincia autonoma di Trento degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 7 agosto 1999 nella provincia di Trento;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Trento: grandinate del 7 agosto 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f), g),* nel territorio dei comuni di Trento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A10270

DECRETO 18 novembre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli attacchi di virus PVY-ntn a carico delle coltivazioni di patata verificatisi nel 1997.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione del-

l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto l'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 307, che estende gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale in favore delle aziende agricole danneggiate nel 1997 da fitopatie di eccezionale gravità, secondo procedure e modalità stabilite dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte dell'evento calamitoso di seguito indicato, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

attacchi del virus PVY-ntn della patata nel 1997 nella provincia di Alessandria;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale dell'evento segnalato, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli attacchi del virus PVY-ntn a carico delle coltivazioni di patata verificatisi nel 1997 nei sottoelencati territori agricoli della provincia di Alessandria, dove possono essere applicate le provvidenze della legge 14 febbraio 1982, n. 185, art. 3, comma 2, lettere *c), d), f):*

comuni di Albera Ligure, Alessandria, Alluvioni Cambiò, Alzano Scrivia, Borghetto Borbera, Bosco Marengo, Bozzole, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Casalcermelli, Casalnoceto, Castellazzo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Castelspina, Frugarolo, Garbagna, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Masio, Molino dei Torti, Montechiaro d'Acqui, Novi Ligure, Oviglio, Pontecurone, Sale, Tortona, Valmacca, Viguzzolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A10271

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Settanta», in Lauria.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/1997 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e direzione degli affari generali del personale, divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria effettuata alla società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa: società cooperativa «Edilizia Settanta», con sede in Lauria (Potenza), costituita per rogito notaio Giovanni De Monte in data 24 gennaio 1970, registro società n. 83 del tribunale di Lagonegro, B.U.S.C. n. 666.

Potenza, 15 novembre 1999

Il dirigente reggente: GRIPPA

99A10405

DECRETO 15 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Serena», in Melfi.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e direzione degli affari generali del personale, divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il verbale di accertamento effettuato alla società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa: società cooperativa «Serena», con sede in Melfi (Potenza), costituita per rogito notaio Vincenzina Cestone in data 13 gennaio 1992, registro società n. 2000 del tribunale di Melfi, B.U.S.C. n. 2484.

Potenza, 15 novembre 1999

Il dirigente reggente: GRIPPA

99A10406

DECRETO 18 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Co.Tra.Fro. a r.l.», in Frosinone.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1.

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 2 giugno 1999 eseguita nei confronti della società cooperativa «Co.Tra.Fro. a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile,

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 30 settembre 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Co.Tra.Fro. a r.l.», con sede in Frosinone, costituita per rogito notaio dott. Raponi Francesco in data 6 febbraio 1991, repertorio n. 770/241, registro società n. 7423 del tribunale di Frosinone, B.U.S.C. n. 1437/251858, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 18 novembre 1999

Il direttore: NECCI

99A10450

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 settembre 1999.

Convenzione n. 36/90 - Lavori di recupero e riqualificazione del Centro storico di Amantea - I lotto. (Deliberazione n. 167/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la propria delibera del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 36/90, stipulata in data 14 marzo 1991 tra l'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il comune di Amantea, regolante il funziamento di L. 8.454 milioni per la realizzazione del I lotto di opere per il recupero e la riqualificazione del centro storico di Amantea;

Vista la perizia di variante approvata con delibera di giunta comunale n. 586 del 10 ottobre 1998 che prevede opere di completamento dell'intervento di recupero del centro storico, mediante la sistemazione interna ed esterna del plesso monastico di S. Bernardino, utilizzando le somme disponibili in convenzione per imprevisti, nonché la proroga dei termini della convenzione fino al 31 dicembre 2000;

Vista la nota n. 10817 del 16 ottobre 1998, con la quale l'ente attuatore ha chiesto l'approvazione della suddetta perizia, secondo la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 104/1995;

Considerato che l'unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione del 3 novembre 1998, ha rilevato che non sussistono ostacoli alla realizzazione dell'opera;

Considerato che l'unità di valutazione degli investimenti pubblici, con relazione del 23 febbraio 1999, ha rilevato che le opere in variante sono coerenti con l'impostazione originaria del progetto, configurandosi come completamento a quanto già realizzato con l'intento di rafforzare l'efficacia dell'intero progetto e che, con successiva relazione del 30 luglio 1999, ha confermato il positivo parere sulla variante in esame tenuto conto dei criteri di ammissibilità delle varianti, stabiliti dall'art. 7 della legge n. 104/1995;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare la perizia di variante ai lavori di cui alla convenzione n. 36/90 ed il nuovo quadro economico della medesima;

2) di prorogare il termine di scadenza della convenzione fino al 31 dicembre 2000.

QUADRO ECONOMICO

(valori in milioni)

Descrizione	Da convenzione	Varianti precedenti	Variante in esame
Lavori ed espropri	6.706	5.831	6.999
Imprevisti	577	1.279	
Lievitazione prezzi	—	—	—
Spese generali	769	902 (1)	902 (1)
I.V.A.	402	442	553
Totale	8.454	8.454	8.454

(1) Compresa IVA.

Roma, 29 settembre 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 15 novembre 1999
Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 54

99A10272

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 26 novembre 1999.

Fusione per incorporazione delle società Lavoro e Sicurtà S.p.a., in Milano, l'Italica S.p.a., in Milano, e Compagnia di Genova S.p.a., in Milano, nella Riunione adriatica di sicurtà S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1356).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, con le successive disposizioni modificative ed integrative, ed il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con le successive disposizioni modificative ed integrative, ed il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393; recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, credito e cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative ed in particolare l'art. 65 relativo alla fusione e scissione di imprese;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative ed in particolare l'art. 76 relativo alla fusione e scissione di imprese;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le modalità della fusione e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alle società Riunione adriatica di sicurtà S.p.a., con sede in Milano, Lavoro & Sicurtà S.p.a., con sede in Milano, L'Italica S.p.a., sede in Milano e Compagnia di Genova S.p.a., con sede in Milano, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza e la relativa documentazione allegata, presentata in data 24 maggio 1999, con la quale le società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione delle Lavoro & Sicurtà S.p.a., L'Italica S.p.a., e Compagnia di Genova S.p.a. nella Riunione adriatica di sicurtà S.p.a., nonché delle relative modalità e delle nuove norme statutarie della società incorporante;

Viste le delibere in data 29 e 30 giugno 1999 delle assemblee straordinarie delle Lavoro & Sicurtà S.p.a., L'Italica S.p.a., Compagnia di Genova S.p.a., e Riunione adriatica di sicurtà S.p.a. che hanno approvato la predetta operazione di fusione per incorporazione, con effetti contabili dal 1° gennaio dell'anno nel corso del quale avrà effetto la fusione;

Visti i decreti in data 30 luglio 1999 con i quali il tribunale di Milano, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, ha disposto l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni assembleari concernenti la predetta fusione;

Accertato che la società incorporante, tenuto conto della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Rilevata la conformità delle nuove norme statutarie della società incorporante alla vigente disciplina assicurativa;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 26 novembre 1999 in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalle società Riunione adriatica di sicurtà S.p.a., Lavoro & Sicurtà S.p.a., L'Italia S.p.a. e Compagnia di Genova S.p.a.;

Dispone:

Art. 1.

È approvata la fusione per incorporazione, e le relative modalità, delle Lavoro & Sicurtà S.p.a., con sede in Milano, L'Italica S.p.a., con sede in Milano e Compagnia di Genova S.p.a., con sede in Milano, nella Riunione adriatica di sicurtà S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

Sono approvate le nuove norme statutarie della società incorporante Riunione adriatica di sicurtà S.p.a.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A10410

PROVVEDIMENTO 1° dicembre 1999.

Designazione delle imprese di assicurazione tenute a provvedere alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada nel triennio 1999-2002. (Provvedimento n. 1362).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed in particolare l'art. 20 in ordine alla designazione, per ogni regione, o per gruppi di regioni, del territorio nazionale delle imprese che debbono provvedere a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per i sinistri a carico del «Fondo di garanzia per le vittime della strada»;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, integrato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, con il quale è stato approvato il «Regolamento recante semplificazioni dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;

Visto il provvedimento ISVAP 2 ottobre 1996 con il quale sono state designate le imprese per il triennio decorrente dal 9 ottobre 1996, data di pubblicazione del predetto provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale;*

Vista la delibera in data 22 novembre 1999 del consiglio di amministrazione della CONSAP S.p.a., che in conformità al parere reso nella seduta del 28 ottobre 1999 dal comitato del «Fondo di garanzia per le vittime della strada», ha espresso, ai sensi dell'art. 45 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 973/1970, il proprio avviso favorevole alla designazione, per il triennio 1999-2002, delle imprese di seguito specificate;

Dispone:

Sono designate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, a provvedere per il triennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana alla liquidazione, agli aventi diritto, delle somme ad essi dovute per i sinistri a carico del «Fondo di garanzia per le vittime della strada», le seguenti imprese, per la regione o gruppo di regioni del territorio nazionale a fianco di ciascuna impresa indicato:

Impresa designata	Sede	Regione o gruppo di regioni
Riunione Adriatica di Sicurtà	Milano	Marche, Puglia
Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.a.	Roma	Lazio, Basilicata, Calabria
Assicurazioni Generali S.p.a.	Trieste	Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Lombardia
La Fondiaria Assicurazioni S.p.a.	Firenze	Toscana, Trentino Alto-Adige
Società Reale Mutua di Assicurazioni	Torino	Piemonte, Valle d'Aosta
S.A.I. - Società assicuratrice industriale S.p.a. ovvero SAI	Torino	Emilia-Romagna, Repubblica di San Marino, Abruzzo, Molise, Sicilia
SARA Assicurazioni S.p.a.	Roma	Umbria
TORO Assicurazioni S.p.a.	Torino	Liguria, Sardegna

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A10451

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il parere favorevole della C.R.U.L. del 9 giugno 1998;

Visto il protocollo d'intesa con il comune di Civitavecchia;

Vista la delibera del senato accademico del 22 giugno 1998;

Vista la legge n. 4/1999;

Vista la delibera del senato accademico del 17 settembre 1999;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 2 novembre 1999;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

dopo l'art. 4 del Titolo XI relativo alla facoltà di farmacia è inserito il seguente nuovo articolo:

Art. 5.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN TECNICHE ERBORISTICHE

Piano degli studi e programma dei corsi

Viene attivato nell'anno accademico 1999/2000 il diploma universitario in tecniche erboristiche gestito dalla facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» con il concorso della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Viterbo. La sede del diploma è sita nel comune di Civitavecchia.

Il diploma ha durata triennale, prevede il numero programmato, la frequenza obbligatoria, si articola in quindici annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati ed in una attività didattica di 1500 ore complessive, comprendente lezioni ed esercitazioni pratiche. Il diploma è considerato affine ai corsi di laurea in farmacia e in scienze e tecnologie agrarie, ai quali il diplomato può eventualmente accedere con il riconoscimento all'atto dell'iscrizione di alcuni insegnamenti definiti dai rispettivi corsi di facoltà. Il diploma si prefigge lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientati al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale di tecnico erborista, nonché le competenze necessarie alla gestione, al controllo ed allo sviluppo delle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione ed uso delle piante medicinali e dei loro derivati.

Le aree didattiche e relativi settori scientifico-disciplinari sono:

1) *Area chimica* (160 ore).

Settori scientifico-disciplinari: C01A Chimica analitica, C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica, C07X Chimica farmaceutica, E08X Biologia farmaceutica.

2) *Area botanica generale e sistematica* (120 ore).

Settori scientifico-disciplinari: E08X Biologia farmaceutica, E01A Botanica, E01B Botanica sistematica, E01C Biologia vegetale applicata.

3) *Area biochimica e fisiologia vegetale* (80 ore).

Settori scientifico-disciplinari: E05A Biochimica, E01E Fisiologia vegetale, G07A Chimica agraria.

4) *Area coltivazioni e difesa delle piante officinali* (160 ore).

Settori scientifico-disciplinari: E08X Biologia farmaceutica, G02A Agronomia e coltivazione erbacee, G02C Orticoltura e floricoltura, G04X Genetica agraria, G06B Patologia vegetale.

5) *Area tecnologie di conservazione e trasformazione* (40 ore).

Settori scientifico-disciplinari: G08A Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari.

6) *Area analisi delle piante officinali e loro derivati* (160 ore).

Settori scientifico-disciplinari: C07X Chimica farmaceutica, C09X Chimica bromatologica, E08X Biologia farmaceutica, G07A Chimica agraria, G08A Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari.

7) *Area farmacognosia* (200 ore).

Settori scientifico-disciplinari: E07X Farmacognosia, E08X Biologia farmaceutica.

8) *Area uso delle piante officinali nella cosmesi e nella alimentazione* (80 ore).

Settori scientifico-disciplinari: C08X Farmaceutico tecnologico applicativo, C09X Chimica bromatologica, E08X Biologia farmaceutica.

9) *Area economica, organizzazione aziendale e marketing* (80 ore).

Settori scientifico-disciplinari: G01X Economia e estimo rurale, P02B Economia e gestione delle imprese.

10) *Area legislativa* (40 ore).

Settori scientifico disciplinari: C08X Farmaceutico tecnologico applicativo.

PROFILO PROFESSIONALE

Il diplomato in tecniche erboristiche può presiedere per conto proprio o di altri, alla gestione e al controllo e sviluppo delle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione ed uso delle piante officinali e dei loro derivati.

Il diplomato potrà trovare utile impiego nell'organizzazione di aziende agricole specializzate nella produzione e vendita delle piante officinali e nelle attività di commercializzazione presso erboristerie e grossisti. Altre possibili vie di sbocco professionale sono l'industria farmaceutica e parafarmaceutica, l'industria erboristica, essenziera, alimentare e fitocosmetica.

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI DIPLOMA

Articolazione del corso degli studi.

Il diploma in tecniche erboristiche è considerato affine al corso di laurea in farmacia e al corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie.

Il corso di diploma ha durata triennale. L'attività didattica è organizzata sulla base di annualità costituite da corso monodisciplinari od integrati. Il corso integrato è costituito da non più di tre moduli coordinati, eventualmente impartiti da uno o più docenti e comporta un unico esame finale. Il numero delle annualità e dei rispettivi esami non può essere superiore a quindici. Tali annualità, ai sensi dell'art. 11 della legge 341/1990, sono ripartite per aree disciplinari secondo i rapporti specificati nella tabella riferita al diploma.

Il piano di studio fissato annualmente dal consiglio di facoltà su proposta del consiglio di corso di diploma e pubblicato nel manifesto degli studi. Gli insegnamenti previsti sono specifici del corso di diploma e, se con uguale denominazione, possono essere mutuati dai corsi di laurea con delibera del consiglio di facoltà su proposta del consiglio di corso di diploma.

Entro i primi due anni di corso lo studente dovrà dimostrare, con le modalità definite dal consiglio di facoltà, la conoscenza pratica e la comprensione della lingua inglese.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi (semestri).

Il consiglio di facoltà, nell'attivare il corso degli studi, potrà discostarsi dalle indicazioni della tabella attivando insegnamenti alternativi in base a particolari esigenze culturali professionali, per un numero di annualità non superiori a tre.

Le attività pratiche possono essere svolte presso qualificati enti pubblici o privati con i quali siano stipulate apposite convenzioni.

Frequenza, ammissione agli esami ed esami di valutazione.

La frequenza dei corsi è obbligatoria. Per essere ammesso all'esame di un insegnamento è necessario aver ottenuto la presenza. L'accertamento della presenza avverrà secondo modalità e criteri oggettivi stabiliti dal singolo docente. Particolare attenzione sarà riservata alla condizione dello studente lavoratore, con il quale i singoli docenti dovranno concordare un numero di presenze sufficienti per ottenere l'attestato di frequenza. Sarà cura dello studente richiedere al docente, alla fine del corso, l'attestazione di frequenza.

Gli studenti in regola con la frequenza sosterranno le prove di accertamento della preparazione, relative agli insegnamenti impartiti, nella sessione al termine del periodo didattico o nelle sessioni successive come da calendario stabilito dal consiglio di facoltà.

Gli esami di profitto possono essere svolti sotto forma di prova scritta, pratica e/o orale. Nella valutazione si terrà conto dell'esito di eventuali prove scritte o pratiche e/o di eventuali colloqui svolti durante il periodo di corso.

Esame di diploma.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma lo studente deve aver superato, con esito positivo, l'accertamento relativo agli insegnamenti previsti dal piano di studio. L'esame di diploma, che ha lo scopo di accertare la preparazione di base e professionale del candidato consiste nella discussione di un elaborato su un argomento concordato con docenti del corso di diploma o comunque appartenenti alla facoltà.

Lo svolgimento della tesi avverrà secondo le modalità che il relatore riterrà più opportune utilizzando le strutture didattiche e scientifiche della facoltà o strutture esterne presso enti e aziende convenzionati o interessati alla collaborazione.

Numero massimo degli iscritti.

Il senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, stabilisce annualmente il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di diploma. Il consiglio di facoltà può entro tale numero definire un numero massimo di studenti immatricolabili ed un numero massimo di studenti iscrivibili al primo anno per trasferimento o passaggio da altri corsi di laurea o di diploma dell'Università di Roma o di altre università.

Immatricolazioni.

L'immatricolazione al corso di diploma è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Nel caso in cui il numero delle domande di immatricolazione sia superiore al numero dei posti disponibili, gli aspiranti dovranno sostenere una prova di ammissione scritta, coordinata da un'apposita commissione che terrà conto anche del voto di diploma di scuola media superiore.

Passaggio e trasferimenti da un corso di laurea al corso di diploma.

Per gli studenti provenienti dai corsi di laurea considerati affini possono essere riconosciuti gli esami aventi uguale denominazione ed annualità.

Per i passaggi ed i trasferimenti da altri corsi di laurea, il consiglio del corso di diploma effettua il riconoscimento degli esami e degli attestati di frequenza sulla base dei programmi degli insegnamenti e tenendo conto dei criteri di equivalenza.

Nel caso in cui il numero delle domande superi il numero programmato sarà formulata, a cura del consiglio di diploma, una graduatoria sulla base dei criteri deliberati.

Trasferimenti tra corsi di diploma.

Per i trasferimenti tra corsi di diploma delle facoltà di farmacia e di scienze agrarie e tra corsi di diploma, il consiglio del competente corso di diploma riconosce gli insegnamenti superati con esito positivo nel corso

di provenienza ed aventi la stessa denominazione ed annualità. Per gli insegnamenti aventi denominazioni diverse, il riconoscimento è effettuato dal consiglio di diploma sulla base dei programmi degli insegnamenti, considerando la loro validità culturale o professionale.

Passaggio dal diploma universitario a corsi di laurea affini.

I diplomati in tecniche erboristiche possono chiedere l'iscrizione ad un corso di laurea affine con il riconoscimento degli insegnamenti specifici del corso di laurea, riconosciuti come equivalenti caso per caso dal consiglio di corso di laurea in farmacia. Inoltre la facoltà indica l'anno di iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1999

Il rettore: D'ASCENZO

99A10276

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 10 novembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, in vigore per la parte relativa alle scuole di specializzazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 17 giugno 1997, con il quale sono state apportate modificazioni all'ordinamento didattico relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Visto il decreto rettorale n. 01-951 del 4 giugno 1998 con il quale è stato emanato il regolamento didattico di Ateneo recante gli ordinamenti dei corsi di laurea e dei corsi di diploma universitario;

Vista la proposta di modifica dell'ordinamento della scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica, formulata dal senato accademico di questa Università con deliberazione n. 381 del 15 giugno 1999;

Accertato che il Consiglio universitario nazionale ha espresso parere favorevole alla suddetta proposta nell'adunanza del 21 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito indicato.

Art. 2.

1. La scuola di specializzazione in «Biochimica e chimica clinica» cambia la propria denominazione in «Biochimica clinica».

2. L'ordinamento della scuola di cui al comma 1 è sostituito dall'ordinamento allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

3. Il nuovo ordinamento entra in vigore a decorrere dall'anno accademico 1999/2000.

4. L'art. 3, nella parte relativa ai titoli di ammissione alla scuola, entra in vigore con i concorsi di ammissione relativi all'anno accademico 2000/2001.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 10 novembre 1999

Il rettore: MODICA

ALLEGATO

STATUTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN BIOCHIMICA CLINICA

Art. 1.

La scuola di specializzazione in biochimica clinica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nell'area della diagnostica biochimico-clinica e nell'analisi chimiche-tecnologiche, fornendo qualificazione professionale specifica nel suddetto settore e competenze nell'organizzazione del laboratorio.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina di laboratorio-biochimica clinica.

È previsto un indirizzo: indirizzo analitico-tecnologico aperto ai laureati in scienze biologiche, chimica, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica, biotecnologie, medicina veterinaria.

Art. 4.

Il corso ha la durata di quattro anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di farmacia, scienze matematiche, fisiche e naturali, medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Sede amministrativa della scuola è il Dipartimento di psichiatria, neurobiologia, farmacologia e biotecnologie. Lo standard complessivo di addestramento professionalizzante è indicato nella tabella *B*.

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è quindici per anno tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 5.

Tabella A — AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

a) Area propedeutica biochimica e biometria.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali, anche di tipo metodologico, che utilizzerà per lo studio delle discipline e delle applicazioni specialistiche.

Settori: F01X statistica medica, E10X biofisica, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, E04B biologia molecolare.

b) Area biochimica e genetica molecolare.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali anche di tipo metodologico di biochimica cellulare e molecolare, di genetica e di genetica molecolare.

Settori: E04B biologia molecolare, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, E11X genetica, E13X biologia applicata, F03X genetica medica.

c) Area biochimica analitico-strumentale.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze di biochimica applicata, biochimica analitica e deve affrontare lo studio delle strumentazioni analitiche biochimiche.

Settori: E05A biochimica, E05B biochimica clinica, C01A chimica analitica, C03X chimica generale ed inorganica, C07X chimica farmaceutica, C05X chimica organica.

d) Area metodologie e tecnologie di laboratorio.

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire lo studio delle metodologie e tecnologie utilizzate in campo diagnostico di laboratorio con particolare riguardo alle tematiche relative alla raccolta, conservazione e trattamento dei materiali biologici, all'automazione ed informatica in biochimica clinica, ed al controllo di qualità in medicina di laboratorio.

Settori: E05A biochimica, E05B biochimica clinica, K05A sistemi di elaborazione delle informazioni, K06X bioingegneria elettronica.

e) Area diagnostica molecolare a livello genico.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le metodologie di diagnostica genetica e molecolare delle malattie ereditarie ed acquisite e quelle utilizzate in campo medico-legale; deve inoltre approfondire le conoscenze relative al supporto biotecnologico della medicina di laboratorio nel campo della terapia genica.

Settori: F03X genetica medica, E04B biologia molecolare, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, E13X biologia applicata, F22B medicina legale.

f) Area biochimica clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve affrontare lo studio della biochimica e fisiopatologia delle principali alterazioni morbose con particolare riguardo alla diagnostica di laboratorio nei vari settori della patologia ivi inclusi gli aspetti analitici connessi con trattamenti farmacologici.

Settori E05A biochimica, E05B biochimica clinica, F04A patologia generale, E07X farmacologia, V30B fisiologia degli animali domestici, F22B medicina legale, F05X microbiologia e microbiologia clinica.

g) Area della biochimica clinica speciale.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi e le metodologie di laboratorio per la diagnosi biochimica, il monitoraggio di specifiche patologie.

Settore: E05B biochimica clinica.

h) Area organizzazione e gestione del laboratorio diagnostico.

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le tematiche relative alla gestione manageriale del laboratorio diagnostico e della organizzazione del lavoro con particolare riguardo ai problemi connessi con la prevenzione degli infortuni e norme di sicurezza ed elementi di legislazione sanitaria.

Settori: E05B biochimica clinica, F22A igiene generale e applicata, P02A economia aziendale, P02D organizzazione aziendale.

i) Area propedeutica alla patologia umana.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze inerenti i meccanismi fisiopatogenetici delle patologie umane relative ad organi e sistemi dell'uomo.

Settori: E06A fisiologia umana, F04A patologia generale.

l) Area chimico-analitico-strumentale.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di chimico-fisica biologica, di chimica analitica e di chimica analitica clinica, nonché le conoscenze delle principali strumentazioni analitiche e separative anche complesse.

Settori: C02X chimica fisica, C03X chimica generale e inorganica, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, C01A chimica analitica, C07X chimica farmaceutica.

Tabella B — STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale deve avere:

frequenze per almeno cento ore in ciascuno dei seguenti settori:

esami urgenti;

laboratorio di grande automazione;

sedimenti urinari ed esame delle feci compresa la ricerca di parassiti;

proteinologia clinica;

ricerca di recettori e marcatori tumorali;

ormonologia clinica;

biochimica clinica separativa;

farmacologia clinica e tossicologia;

biochimica cellulare e colture cellulari;

biochimica, biologia molecolare e biochimica genetica applicate alla clinica;

frequenza in laboratori di grandi strumentazioni analitiche;

un seminario all'anno su argomenti di biochimica clinica (gas-massa, NMR, ecc.).

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione secondo le norme di buona pratica clinica e limitatamente alla parte biochimico-analitico di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Il consiglio della scuola stabilisce l'ammontare delle ore di frequenza nei vari laboratori e settori sopra indicati per ciascun discente.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi e relativo peso specifico.

99A10250

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 29 settembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 7 ottobre 1996;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto la legge n. 341/1990;

Visto il piano di sviluppo universitario 1994/1996 e le delibere del comitato regionale di coordinamento del 1° marzo 1994, del 27 aprile 1998 e del 21 luglio 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 470;

Visto i commi 95 e 101 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (legge Bassanini);

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 245, come modificato dal decreto ministeriale 8 giugno 1999, n. 235;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998 recante criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria;

Viste le determinazioni formulate dal comitato di proposta per l'istituzione della scuola di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria costituito ai sensi dell'art. 11 della tabella XXIII-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 470, con delibera del senato accademico del 21 maggio 1997;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 14 luglio 1999;

Vista le delibere del senato accademico del 20 luglio 1999 e 24 settembre 1999;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1999, che disciplina le modalità di accesso alla scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario e determina il numero dei posti disponibili per l'immatricolazione alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 1999/2000;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Considerato che l'ordinamento didattico del corso di studi è stato approvato in conformità al decreto ministeriale 26 maggio 1998 (criteri generali);

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche degli ordinamenti didattici vengono effettuate quale stralcio dell'emanando regolamento didattico di ateneo;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 16 settembre 1999;

Decreta:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI DI SCUOLA SECONDARIA

Art. 1.

Istituzione, denominazione e obiettivi generali della scuola-sua articolazione in indirizzi, e titoli da essa rilasciati

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 341 del 19 novembre 1990 e in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 31 luglio 1996 e del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 26 maggio 1998 è istituita, presso l'Università degli studi di Perugia, la «Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria» (nel seguito denominata «Scuola»).

2. Obiettivo della Scuola è la formazione professionale specifica degli insegnanti della scuola secondaria, secondo quanto indicato nell'allegato *A* del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scentifica e teconologica del 26 maggio 1998.

3. Tale obiettivo si articola secondo le seguenti linee generali di sviluppo:

a) acquisizione di competenze nelle scienze dell'educazione;

b) acquisizione di competenze di carattere storico-epistemologico relative a discipline caratterizzanti ciascuna delle abilitazioni conseguibili per la scuola secondaria;

c) acquisizione di competenze di didattica delle discipline proprie di ciascuna abilitazione, anche mediante laboratori di didattica delle discipline medesime;

d) acquisizione di competenze legate alla pratica effettiva dell'insegnamento mediante il tirocinio;

e) acquisizione di competenze metodologiche e operative nel settore dell'handicap per la formazione di insegnanti di sostegno.

4. Per il raggiungimento degli obbiettivi della Scuola e alle attività didattiche della Scuola concorre il sistema scolastico regionale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti e da specifici protocolli d'intesa da stipularsi con le diramazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione, I.R.R.S.A.E., agenzie formative nazionali, strutture interessate degli enti locali. Sono altresì perseguiti rapporti con enti di ricerca, centri interuniversitari di ricerca per la didattica, altre università, istituti di formazione superiore nell'ambito della Unione europea:

5. Gli insegnamenti e le attività, previsti in funzione di quanto indicato nel comma 2, sono propri della Scuola e da essa promossi e coordinati.

6. A conclusione degli studi, la Scuola rilascia un diploma di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria, con valore di esame di stato e abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie nelle specifiche classi di insegnamento. Le abilitazioni conseguite sono menzionate nel diploma.

Art. 2.

Durata degli studi, indirizzi, numero degli studenti ammissibili, tempi complessivi dell'attività didattica

1. La durata complessiva degli studi della Scuola è di due anni accademici, ciascuno articolato in più periodi; per la formazione degli insegnanti di sostegno è prevista una integrazione fino a un massimo di un anno.

2. La Scuola si articola negli indirizzi:

indirizzo di scienze naturali;

indirizzo fisico-matematico-informatico;

indirizzo di scienze umane;

indirizzo linguistico-letterario;

indirizzo di lingue straniere;

indirizzo economico-giuridico;

indirizzo dell'arte e del disegno;

indirizzo della musica e dello spettacolo;

indirizzo della sanità e della prevenzione;

indirizzo tecnologico;

indirizzo delle scienze motorie.

3. Gli indirizzi della Scuola sono legati alle abilitazioni all'insegnamento per la scuola secondaria.

4. L'attivazione degli indirizzi e la determinazione degli insegnamenti da attivare, tra quelli indicati nell'ordinamento didattico, vengono deliberati ogni anno dal senato accademico su proposta del consiglio della Scuola. In relazione al numero delle abilitazioni, di anno in anno attivate, il consiglio della Scuola può deliberare che due o più indirizzi operino congiuntamente.

5. Il bando di ammissione alla Scuola indica ogni anno il numero dei posti disponibili per ciascun indirizzo in accordo con le disposizioni ministeriali.

6. Per il raggiungimento degli obiettivi propri della Scuola sono necessari 120 crediti complessivi; per la formazione degli insegnanti di sostegno sono previsti 60 crediti aggiuntivi.

Art. 3.

Strutture dell'Ateneo

1. La Scuola è una struttura didattica dell'Ateneo.

2. All'attuazione delle attività formative programmate dal consiglio della Scuola concorrono le facoltà, i corsi di laurea, i corsi di diploma, i dipartimenti e i centri dell'Ateneo.

3. L'Università, tenuto anche conto di eventuali strutture interdisciplinari finalizzate alla ricerca didattica, garantisce il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al suo funzionamento.

Art. 4.

Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola: il consiglio della Scuola, il direttore, il consiglio di indirizzo, la giunta di direzione.

2. Il consiglio della Scuola è costituito dai docenti universitari che espletano attività didattica nella Scuola, da un rappresentante per indirizzo degli insegnanti di Scuola secondaria assegnati alla scuola, sulla base della normativa vigente, da un rappresentante per ciascun indirizzo degli studenti e da un rappresentante per ciascun ente pubblico che abbia sottoscritto rapporti convenzionali di collaborazione con la Scuola.

3. Il consiglio della Scuola viene convocato dal direttore e ha i seguenti compiti:

a) propone l'attivazione degli indirizzi e dei relativi insegnamenti;

b) approva i criteri generali delle attività didattiche e formative;

c) approva i piani di studio di ogni allievo;

d) verifica la funzionalità complessiva della programmazione e dell'attività e approva una relazione annuale da trasmettere al senato accademico e alle competenti autorità del sistema scolastico regionale;

e) delibera sui criteri di ammissione alla Scuola;

f) conferisce gli insegnamenti;

g) elegge il direttore;

h) propone annualmente l'entità delle tasse e dei contributi previsti per l'accesso e la frequenza della Scuola.

4. Al consiglio della Scuola possono essere invitati rappresentanti delle autorità scolastiche, della regione, di altre università o di enti locali interessati per discutere particolari argomenti e progettare la programmazione delle linee generali della Scuola.

5. Il consiglio della Scuola può delegare alla giunta o ai consigli di indirizzo compiti specifici.

6. Il direttore della Scuola è eletto dal consiglio fra i suoi membri universitari.

7. Spetta al direttore:

coordinare e sovrintendere le attività della Scuola;

convocare e presiedere il consiglio della Scuola;

curare i rapporti con i Ministeri interessati, con le altre scuole, con le istituzioni scolastiche, con tutte le altre amministrazioni ed enti interessati;

istruire le proposte relative ai piani di sviluppo della Scuola e all'attivazione degli indirizzi e dei corsi della Scuola nonché predisporre le previsioni finanziarie correlate alle attività della Scuola;

nominare le commissioni di valutazione per l'accesso, le commissioni de gli esami e le commissioni degli esami di diploma di specializzazione.

8. Il consiglio di indirizzo è costituito dai docenti universitari e delle scuole secondarie che esplicano attività didattica nell'indirizzo e gestisce operativamente le attività didattiche dell'indirizzo secondo le indicazioni generali definite dal consiglio della Scuola.

9. Il consiglio di indirizzo elegge un coordinatore.

10. La giunta di direzione è composta dai coordinatori di ciascuno degli indirizzi di specializzazione attivati dalla Scuola e dal coordinatore dell'area della formazione per la funzione docente.

11. La giunta è presieduta dal direttore.

12. La giunta coadiuva il direttore nello svolgimento delle sue funzioni. Programma e sovrintende allo sviluppo coordinato delle attività didattiche e formative nei e tra gli indirizzi attivati.

13. Per particolari argomenti alle sedute della giunta possono essere invitati le autorità scolastiche o degli enti locali interessati.

14. Le modalità di elezione e la durata delle cariche sono disciplinate dalle norme dello statuto e dei regolamenti dell'Università di Perugia.

Art. 5.

Ammissione alla Scuola

1. Saranno ammessi ai diversi indirizzi della Scuola coloro che, secondo la normativa vigente, siano in possesso di titolo idoneo e che abbiano superato la specifica prova di selezione decisa dal consiglio della Scuola sulla base del numero dei posti disponibili per ogni singolo indirizzo.

2. Nella domanda di ammissione, il candidato deve indicare le abilitazioni che intende conseguire nell'ambito della Scuola. L'ordine dell'indicazione corrisponde all'ordine della preferenza.

Art. 6.

Organizzazione degli insegnamenti e delle attività formative

1. Gli obiettivi della Scuola sono perseguiti mediante insegnamenti e attività comuni a tutti gli iscritti, insegnamenti e attività specifici di indirizzo, laboratori, tirocinio, secondo quanto indicato nell'ordinamento didattico della Scuola.

2. La Scuola è organizzata secondo uno schema modulare. Il tirocinio comprende attività per un totale di 30 crediti distribuiti nei due anni di formazione.

3. Con riferimento all'allegato *C* del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 26 maggio 1998 almeno 24 crediti sono attribuiti a ciascuna delle tre aree: 1 (formazione per la funzione docente), 2 (contenuti formativi degli indirizzi), 3 (laboratorio); almeno 30 crediti all'area 4 (tirocinio); al più 6 crediti alla elaborazione della relazione conclusiva relativa ad attività svolte nel tirocinio e nel laboratorio, da presentare alla commissione di diploma; almeno 12 crediti da attribuire ad attività formative integrate comuni a tutti gli indirizzi.

4. All'inizio di ogni ciclo il consiglio della Scuola determina per ciascun indirizzo attivato i crediti da attribuire.

5. Ogni anno il manifesto degli studi deliberato dal consiglio della Scuola:

a) indica gli indirizzi, e all'interno di questi le classi di abilitazione, attivati;

b) individua, nell'ambito dei criteri fissati dal consiglio della Scuola, gli insegnamenti e le attività didattiche offerti dalla Scuola;

c) fissa gli orari relativi ai singoli insegnamenti ed attività;

d) determina il peso dei crediti degli insegnamenti e attività, le prove di valutazione per ogni semestre, non superiori a tre, indicando a tal fine le aggregazioni di attività didattiche; le prove di valutazione intermedie previste nell'ambito delle singole attività.

Art. 7.

Crediti e debiti

1. Il consiglio della Scuola approva i criteri generali per la valutazione dei crediti e dei debiti.

2. La Scuola prevede un sistema di valutazione di crediti culturali e formativi acquisiti dal singolo candidato fuori dalla Scuola. La valutazione di tali crediti, di competenza della giunta della Scuola, può comportare una riduzione delle attività di formazione fino ad un massimo di 60 crediti; la valutazione di crediti per le attività di tirocinio non può comunque essere superiore a 10 crediti.

3. L'eventuale completamento delle competenze culturali ritenute essenziali dalla giunta della Scuola può ottenersi o mediante frequenza di corsi di insegnamento universitari o comunque secondo le indicazioni stabilite per ogni singolo iscritto nel suo piano di studi. La verifica dell'avvenuto completamento, ove non sia stato sostenuto regolare esame, avrà luogo secondo le modalità indicate caso per caso. L'impegno relativo al completamento di tali competenze è aggiuntivo rispetto al *curricolo* di formazione previsto e non entra perciò nel computo dei crediti della Scuola.

Art. 8.

Area di formazione per la funzione docente

1. Obiettivi delle attività dell'area sono: promuovere l'acquisizione delle necessarie competenze e attitudini in scienze dell'educazione e negli altri aspetti trasversali della funzione docente di cui all'allegato *A* del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Le attività formative e didattiche di base sono svolte di norma in forma congiunta per gli studenti dei diversi indirizzi; possono essere peraltro disposte, su delibera del consiglio della Scuola, parziali differenziazioni in funzione degli indirizzi interessati per il conseguimento dell'abilitazione richiesta.

Art. 9.

Contenuti formativi degli indirizzi

1. Obiettivo generale dell'area è promuovere attività didattiche finalizzate all'acquisizione di attitudini e competenze di cui all'allegato *A* del decreto citato, relative alle metodologie didattiche delle corrispondenti discipline, con specifica attenzione alla organizzazione, alla genesi, allo sviluppo storico, alle implicazioni epistemologiche, al significato pratico e alla funzione sociale di ciascun sapere.

2. Le attività dell'area mirano alla acquisizione e applicazione di competenze specifiche nella determinazione degli obiettivi didattici, nella scelta dei contenuti di insegnamento e nella loro efficace organizzazione curricolare, nella scelta e nella costruzione collaborativa di strategie di insegnamento e di valutazione formativa dei risultati di apprendimento raggiunti.

Art. 10.

Laboratorio

Il laboratorio consiste nell'analisi, nella progettazione e nella simulazione delle attività didattiche relative alla funzione docente e ai contenuti formativi di indirizzo, con l'intervento coordinato dei docenti di entrambe le aree di cui ai precedenti articoli 8 e 9.

Sono previsti un laboratorio di indirizzo in cui le tematiche didattiche generali vengono analizzate con riferimento alle finalità complessive dell'indirizzo e laboratori distinti per raggruppamenti di didattiche disciplinari o per singole discipline.

Art. 11.

Il tirocinio

1. Obiettivo del tirocinio didattico professionale è la produzione di competenze legate all'esercizio effettivo dell'insegnamento, alla padronanza dei linguaggi e dei processi di comunicazione didattica e formativa, all'uso critico delle tecnologie didattiche, e allo sviluppo di atteggiamenti e di comportamenti costruttivi e di collaborazione.

2. Elementi caratterizzanti del tirocinio sono:

a) elaborazione, organizzazione di lavoro e di ricerca didattica, sia nell'ambito dell'indirizzo sia comuni a più indirizzi, e loro sperimentazione nella scuola e loro valutazione;

b) stretto coordinamento con le attività di laboratorio.

3. Per l'organizzazione delle attività del tirocinio opportune intese sono tempestivamente perseguite dalla giunta e dal consiglio della Scuola, nel quadro di apposita normativa nazionale, con i provveditorati agli studi, le scuole secondarie e gli insegnanti delle classi nelle quali le attività stesse si svolgono.

Art. 12.

Piani di studio

1. Sulla base delle materie caratterizzanti le abilitazioni richieste e sulla base dei crediti e dei debiti dell'iscritto è definito il piano di studio per ogni singolo iscritto ad un indirizzo della Scuola.

2. La giunta può definire un piano di studio ridotto ed un accorciamento dei tempi necessari per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ove sussistano crediti consistenti o sia già stata conseguita una abilitazione presso la Scuola.

Art. 13.

Ulteriori abilitazioni

Chi, in possesso di una abilitazione conseguita nell'ambito della Scuola o presso altra scuola, intenda acquisirne una affine, può, conseguirla completando il suo percorso formativo per un numero di crediti e in aree e discipline determinati dalla giunta della Scuola.

Art. 14.

Esami e prova finale

1. Gli esami previsti dall'ordinamento didattico della Scuola riguardano, di norma, una pluralità di attività didattiche e sono fissati in un numero non superiore a sei per anno.

2. Le competenti strutture didattiche disciplinano le modalità delle prove stesse e gli eventuali accertamenti intermedi nell'ambito delle predette attività. È prevista in ogni caso anche una prova specifica di conoscenza di una lingua straniera.

3. La prova finale per il conseguimento del diploma di specializzazione consiste nella discussione di una relazione scritta relativa ad attività svolte nel tirocinio e nel laboratorio. Della relativa commissione esaminatrice fanno parte sia docenti universitari sia insegnanti delle istituzioni scolastiche interessate che abbiano collaborato alle attività della scuola, su indicazione della giunta della Scuola.

Art. 15.

Utilizzazioni di personale scolastico presso la Scuola

1. Per le attività di insegnamento e di laboratorio possono essere impiegati insegnanti delle scuole secondarie, secondo la normativa vigente e in relazione a specifiche competenze.

2. Secondo le norme dei rispettivi ordinamenti e nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, possono essere stipulati appositi contratti di diritto privato; a tale scopo l'Università determina una specifica procedura di selezione con apposito bando.

3. I contratti hanno durata annuale e sono rinnovabili secondo le disposizioni vigenti.

4. Le attività di tirocinio sono curate da insegnanti delle scuole secondarie, da utilizzare in regime di tempo parziale, in qualità di supervisori del tirocinio e di coordinatori di altre attività didattiche, sulla base di apposite intese con le autorità scolastiche competenti.

5. I tutori vengono individuati con una selezione stabilita da un apposito bando; la loro utilizzazione ha durata biennale, rinnovabile per un ulteriore biennio su decisione del consiglio della Scuola.

Art. 16.

Amministrazione

1. Per la gestione dei fondi a disposizione della Scuola si applicano le norme previste, dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Ateneo, per i corsi di studio.

Art. 17.

Rinvio ad altre norme

1. Per tutto quel che non è previsto nel presente statuto si rinvia alla normativa vigente.

Art. 18.

Norme transitorie

1. Nelle more della costituzione del consiglio della Scuola, tutte le competenze del consiglio vengono esercitate dal comitato di proposta della Scuola, di cui all'art. 11 della tabella XXIII-*bis* e quelle del direttore della Scuola dal presidente del comitato di proposta.

Perugia, 29 settembre 1999

Il rettore: CALZONI

99E10251

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vetpramide soluzione iniettabile».

Decreto n. 138 del 16 novembre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario VETPRAMIDE SOLUZIONE INIETTABILE per cani.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale in Milano, viale Certosa, 130 - codice fiscale 05849130157.

Produttore: Pharminvest S.p.a. - Milano.

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.: flacone multidose da 20 ml - A.I.C. n. 102871011.

Composizione: 1 ml contiene: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: è indicata nel cane per il trattamento dei disturbi della motilità gastrointestinale, nonché nelle nausee e vomiti di origine centrale e periferica. È indicata inoltre nelle gastriti e nelle sindromi dispepticoenterocolitiche. È inoltre coadiuvante nelle ulcere gastriche e duodenali. Può essere somministrata per accelerare lo svuotamento dello stomaco nei disturbi da intolleranza gastrica ai medicamenti.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi su presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia semplice ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10359

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neo Duodoxal lattazione».

Provvedimento n. 54 del 3 novembre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario NEO DUODOXAL LATTAZIONE sospensione endomammaria 12 e 100 tubi siringa da 5 g - A.I.C. n. 102060011 e n. 102060050.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a. - Via Nettunense km 20,300 - Aprilia (Latina) - codice fiscale 01396760595.

Motivo del provvedimento: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principi attivi: invariati;

eccipienti: d,l alfa tocoferolo 5 mg, gliceridi di acidi grassi saturi (olio di cocco idrogenato) 880 mg, trigliceridi saturi a catena media (olio di cocco frazionato) q.b. a 5 g.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

99A10356

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Panacur compresse».

Provvedimento di modifica n. 57 del 18 novembre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario PANACUR COMPRESSE confezioni da 250 e 500 mg.

Titolare A.I.C.: Hoechst Roussel Vet GmbH Wiesbaden (Germania) - rappresentata in Italia dalla società Hoechst Roussel Vet S.r.l. - socio unico - Milano.

Oggetto del provvedimento: modifica del regime di dispensazione.

È autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale per uso veterinario suddetta tra i medicinali veterinari non soggetti a prescrizione medico-veterinaria.

99A10354

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Hyalovet 20».

Provvedimento di modifica n. 58 del 18 novembre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario HYALOVET 20.

Titolare A.I.C.: Fidia S.p.a. - di Abano Terme (Padova).

Motivo del provvedimento: modifica di dispensazione.

È autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale per uso veterinario suddetta tra i medicinali vendibili con ricetta medico-veterinaria ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

99A10355

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rintal plus»

Decreto n. 127 del 27 ottobre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario RINTAL PLUS pasta orale per equini - tubo siringa da 50,6 g - A.I.C. n. 100389105.

Titolare A.I.C.: società Bayer S.p.a., con sede legale in Milano, viale Certosa, 130 - codice fiscale 05849130157.

Modifica apportata: confezioni e numeri di A.I.C.:

siringa da 50,6 g - A.I.C. n. 102920016;

Tempo di sospensione: il tempo di sospensione ora autorizzato è pari a venti giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro quindici giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10357

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rintal pasta».

Decreto n. 128 del 27 ottobre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario RINTAL PASTA per equini - siringa da 40,78 g - A.I.C. n. 100389093.

Titolare A.I.C.: società Bayer S.p.a., con sede legale in Milano, viale Certosa 130 - codice fiscale 05849130157.

Modifiche apportate:

denominazione: la specialità medicinale per uso veterinario suddetta è ora denominata «Bayverm».

confezioni e numeri di A.I.C.: siringa da 40,78 g - A.I.C. n. 102917010;

tempi di sospensione: i tempi di sospensione ora autorizzati sono pari a:

carni: 20 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro quindici giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10358

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rintal granulato 10%».

Decreto n. 129 del 27 ottobre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario RINTAL GRANULATO 10% nelle confezioni:

1 busta da 10 g - A.I.C. n. 100389067;

10 buste da 10 g - A.I.C. n. 100389079;

barattolo da 250 g - A.I.C. n. 100389081;

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 100389117;

barattolo da 5 kg - A.I.C. n. 100389129.

Titolare A.I.C.: società Bayer S.p.a., con sede legale in Milano, viale Certosa, 130 - codice fiscale 05849130157.

Modifiche apportate:

specie di destinazione: il medicinale per uso veterinario è ora destinato alle specie sottoindicate:

bovini - ovini - suini - equini - cani;

tempo di attesa: i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

carni:

bovini: 7 giorni;

ovini: 14 giorni;

suini: 6 giorni;

equini: 20 giorni;

latte:

bovini e ovini: 4 giorni.

produttore: le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura-inscatolamento) della specialità medicinale suddetta, possono essere effettuate anche presso lo stabilimento Bayer S.p.a., sito in Garbagnate Milanese (Milano).

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro quindici giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10360

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Apralan G 200 Premix».

Decreto n. 130 del 9 novembre 1999

Premiscela per alimenti medicamentosi APRALAN G 200 PREMIX.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly, con sede legale e fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 731/733 - codice fiscale n. 00426150488.

Specie di destinazione: il medicinale per uso veterinario è ora destinato anche alla specie conigli.

Tempo di attesa: il tempo di attesa è ora nullo.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10362

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Simpanorm».

Decreto n. 139 del 19 novembre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario SIMPANORM soluzione iniettabile flacone da 100 ml. - A.I.C. n. 100054016.

Titolare A.I.C.: società Fatro S.p.a., con sede legale in Ozzano Emilia (Bologna).

Modifiche apportate:

specie di destinazione:

la specialità medicinale per uso veterinario è ora destinata alle specie: bovini - suini;

indicazioni terapeutiche:

bovino: prevenzione dello stress da trasporto e da costituzione di nuovi gruppi;

manze e vacche: facilitazione al parto, facilitazione all'espulsione della placenta, avviamento delle primipare alla mungitura meccanica, miglioramento dal tasso di fecondazione;

suino: prevenzione dello stress da trasporto e da costituzione di nuovi gruppi, facilitazione al parto indotto con prostaglandine;

tempo di attesa:

carni: 24 ore;

latte: 12 ore.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10361

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.